

COMUNE DI MAMOIADA –

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III, 50

C.F. 93002340912 – Tel. 0784/56023 – 569004

CONTRATTO DI COMODATO D'USO DI BENI MOBILI

Con la presente scrittura privata, da valersi ad ogni effetto di legge,

TRA

Arch. Francesco Bertocchi, responsabile del servizio tecnico, in nome e per conto del Comune di Mamoiada con sede in Mamoiada c.so V. Emanuele III n. 50 - C.F.: 93002340912 di seguito nominato “*comodante*”, da una parte;

E

Sig.ra Manuela Gungui, nata a Nuoro il 15.11.1982, residente in Mamoiada (Nu), via Tola n. 60, C.F.:GNGMNL82S55F979J, in qualità di Presidente della Società Meskes di Mamoiada, di seguito denominato “*comodatario*”, dall'altra parte;

PREMESSO

- che la società Meskes di Mamoiada ha espressamente richiesto all'Amministrazione Comunale l'assegnazione in comodato d'uso gratuito di n. 3 biciclette a pedalata assistita di proprietà del Comune di Mamoiada;
- che l'Amministrazione Comunale con deliberazione G.C. n. 40 del 25.07.2016 ha disposto l'assegnazione delle biciclette, determinando nei dettagli le clausole per l'assegnazione;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Il comodante dà e concede in comodato sino all'approvazione di apposito regolamento comunale al comodatario che accetta il seguente bene:

- n. 3 biciclette a pedalata assistita

ART. 2

Il comodatario dichiara di aver esaminato i bene, di averli trovati in perfetto stato di manutenzione ed efficienza, esente da vizi e del tutto idoneo alla sua funzione, e si impegna a mantenerli nello stesso stato di conservazione in cui li ha ricevuti.

ART. 3

Il comodatario si impegna a non utilizzare i beni comodati per scopi e usi diversi da quelli propri, a custodire i suindicati beni con la massima cura e diligenza e a restituirli immediatamente a richiesta del proprietario nelle condizioni in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento d'uso.

ART. 4

Tutte le spese derivanti dall'utilizzo dei suddetti beni sono a carico del comodatario, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria ed ogni altro onere derivante dalla disponibilità e dall'uso dei suindicati beni.

ART. 5

Il comodato si intende a titolo precario come previsto dalla norma di cui all'art. 1810 cod. civ. e cesserà non appena il comodante ne farà richiesta a mezzo lettera raccomandata a.r..

Qualora durante il termine convenuto sopraggiunga un urgente ed imprevisto bisogno al comodante questi potrà esigere la restituzione immediata dei beni comodati.

ART. 6

Il perimento dei beni oggetto di comodato è ad esclusivo rischio del comodatario salvo il caso fortuito e la forza maggiore.

ART. 7

Il presente contratto di comodato è a titolo gratuito e ad esso si applicano le disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile.

ART. 8

Le eventuali spese del presente contratto sono interamente a carico del comodatario.

ART. 9

Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci se non modificati da leggi speciali in materia di comodato in quanto applicabili.

ART. 10

Il comodatario dichiara di conoscere e accettare tutte le condizioni del presente comodato stabilite dall'Amministrazione con deliberazione G.C. n. 40 del 25.07.2016, che pur non espressamente riportate formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 11

Per quanto non contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e delle altre leggi in vigore a cui le parti si rimettono.

Mamoiada, li

Letto, approvato e sottoscritto

Il comodante

Il comodatario
